




*"Emissioni in atmosfera e impatti sull'operatività delle imprese: la recente revisione della Parte V del Codice Ambientale e le novità prospettate per il futuro".*

Fabio Romeo – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare/Ispra

# LA NORMATIVA SULLA QUALITÀ DELL'ARIA

Direttiva 2008/50/CE e Direttiva  
2004/107/CE attuate dal decreto  
legislativo 13 agosto 2010, n. 155


# QUALITA' DELL'ARIA IN EUROPA



Fonte:EEA

# QUALITA' DELL'ARIA IN EUROPA

Percentuale della popolazione urbana esposta a livelli di inquinamento superiori alle soglie fissate dalla Unione europea (sinistra) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (destra)



Fonte: <http://www.eea.europa.eu/highlights/stronger-measures-needed/eu-urban-population-exposed-to/view>



# *QUALITA' DELL'ARIA IN EUROPA*

19 Procedure di infrazione aperte nei confronti degli Stati Membri per i superamenti del PM10 e del biossido di azoto NO2 e alcuni di essi, sono già stati deferiti alla Corte di Giustizia Europea.

Secondo quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nel caso di reiterata inosservanza del rispetto dei valori limite, può essere avviato un contenzioso articolato in due fasi che può concludersi con una prima sentenza di condanna e con una successiva condanna con sanzione pecuniaria calcolata in funzione della gravità e della durata dell'inadempimento.

# LA NUOVA STRATEGIA TEMATICA

Il 18 dicembre 2013 è stata pubblicata la nuova strategia tematica sulla qualità dell'aria.

“La nuova strategia prevede l'applicazione più rigorosa delle norme vigenti e l'introduzione di nuovi obiettivi e misure per proteggere la salute e l'ambiente”


Primi provvedimenti

- Direttiva 2015/2193 cosiddetta MCP
- Direttiva 2016/2284 cosiddetta NEC

[http://ec.europa.eu/environment/air/clean\\_air\\_policy.htm](http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm)

# Direttiva 2015/2193/UE

L'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, (Legge di delegazione europea 2015), in combinato disposto con l'articolo 1 della stessa legge, ha delegato il Governo, sulla base di appositi criteri, ad adottare disposizioni per:



Attuare la direttiva  
comunitaria  
2015/2193 del 25  
novembre 2015

Riordinare la parte  
quinta del decreto  
legislativo 152/06

# PARTE QUINTA DLGS 152/2006

## CAMPO DI APPLICAZIONE

La parte quinta del Dlgs 152/2006  
rappresenta la norma quadro  
in materia di emissioni in atmosfera

- si applica in via generale a: impianti e attività che sono fonte di emissioni in atmosfera (industriali, agricoli, civili, di produzione di beni o servizi, ecc.).
- si applica parzialmente alle installazioni IPPC.
- si applica parzialmente agli inceneritori/coinceneritori.
- non si applica alle emissioni dei trasporti, salvo quelli effettuati in uno stabilimento come parte del ciclo produttivo.



# Nuove definizioni (art. 268)

**Medio impianto di combustione:** impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta.

Un medio impianto di combustione e' classificato come:

- 1) **esistente:** il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;
- 2) **nuovo:** il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1).

## **Medi impianti di combustione (art. 273-bis)**

Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, all'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando la possibilità di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis del decreto legislativo 152/06.

# Medi impianti di combustione (art. 273-bis)

## Adeguamenti

A partire dal **1° gennaio 2025** e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal **1° gennaio 2030**, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso apposita istruttoria autorizzativa. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.

Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle citate date

# Medi impianti di combustione (art. 273-bis)

## Regole di aggregazione

Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione.

# Medi impianti di combustione (art. 273-bis)

## Ulteriori previsioni

- Tenuta registro documentale per autorità competente
- modifica soglie impianti esentati dall'autorizzazione allegato IV
- Esenzioni per funzionamenti inferiori a 500 ore per impianti nuovi ed esistenti

# Medi impianti di combustione (art. 273-bis)

## Valori limite

L'allegato I relativo ai valori limite per tipologia di impianto, é stata modificata in relazione ai medi impianti di combustione prevedendo appositi valori limite. Per tutte le tipologie di impianto sono state previste, in funzione del tipo di combustibile, apposite tabelle riferite rispettivamente ai valori applicabili agli impianti nuovi, ai valori applicabili agli impianti esistenti prima dell'adeguamento ed ai valori applicabili agli impianti esistenti a seguito dell'adeguamento. I valori limite sono stati individuati facendo riferimento ai valori previsti dalla direttiva, mantenendo, ove più severi, quelli previsti dalla normativa vigente. In aggiunta sono stati previsti, in alcuni casi di impianti alimentati a biomassa, valori guida (più severi di quelli della direttiva) per orientare gli strumenti pianificatori ed autorizzativi nelle zone in cui siano superati i vigenti valori europei di qualità dell'aria. Tali valori guida corrispondono in tutti i casi a limiti già vigenti ed applicati in alcune Regioni italiane.

# **RIORDINO PARTE QUINTA DEL DLGS 152/2006**

In relazione alla disciplina generale degli stabilimenti di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono state segnalate, nel corso degli anni, dalle amministrazioni e dagli operatori del settore, criticità relative alla sua applicazione, che necessitava, pertanto, di un riordino.

# RIORDINO PARTE QUINTA DEL DLGS 152/2006

## Obiettivi perseguiti

- razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative.
- aggiornare i valori limite di emissione di legge, riferiti alle categorie di sostanze inquinanti.
- assicurare certezza ed efficacia al sistema dei controlli.
- aggiornare il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l'efficacia e la proporzionalità.



# PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

## Il quadro delle autorizzazioni

Tutte le autorizzazioni ambientali diverse dall'AIA, come l'autorizzazione alle emissioni, devono oggi essere rilasciate attraverso il procedimento unico AUA, autorizzazione unica ambientale (ai sensi del d.p.r. 59/2013).

È stato chiarito il rapporto tra AUA ed autorizzazione alle emissioni

# PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

## Autorizzazione alle emissioni

L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

- a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, (...); devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
- (c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire.**

# **FISSAZIONE DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

## **Impianti soggetti alla parte quinta**

L'autorizzazione alle emissioni fissa i valori limite e le prescrizioni di esercizio sulla base di un'apposita istruttoria che si basa:

- sulle migliori tecniche disponibili,
- sui valori e sulle prescrizioni regionali,
- su una valutazione delle condizioni della qualità dell'aria nella zona interessata, tenuto conto delle emissioni provenienti da altre fonti.

# **FISSAZIONE DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

Per gli impianti delle installazioni per i quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori limite previsti nelle BAT-AEL, in relazione alle sostanze ivi considerate, si applicano in luogo di quelli previsti, per le stesse sostanze, alle Parti II e III dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 152/06.

L'autorizzazione deve specificamente indicare le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, previa valutazione della pertinenza di tali sostanze al ciclo produttivo degli stabilimenti da autorizzare.

# Valori limite di emissione (Controlli)

## Certezza ed efficacia del sistema dei controlli

### Certezza

I controlli e l'accertamento del superamento dei valori limite sono effettuati **sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore... oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ....** qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità.

# Valori limite di emissione (Controlli)

## Certezza ed efficacia del sistema dei controlli

### Efficacia

Si verifica un superamento dei valori limite di emissione soltanto se i controlli effettuati dall'autorità accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento, ma non costituiscono reato (prescrizioni dell'autorità dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile).

# Criteri per controlli e monitoraggi (allegato VI)

In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, e' possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.

# Impianti e attività in deroga (art. 272 comma 1)

## Attività scarsamente rilevanti

### Certezza e semplificazione dei controlli

- La legislazione regionale individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli
- l'autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni (attestazione costruttore)

### Attività in deroga allegato IV

- Inserimento Stampa 3D e Tagli laser di carta o tessuti
- Chiarimenti circa attività già previste



# Impianti e attività in deroga (allegato IV)

v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, ..., uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.

kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. **Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse**, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter): Frantoi **di materiali vegetali**

**kk-quater) Attività' di stampa «3d» e stampa «ink jet»;**

**kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.**

# **Impianti e attività in deroga (art. 272 comma 2)**

## **Autorizzazioni di carattere generale**

Estesa la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie, al fine di superare le criticità nascenti dalla complessa procedura autorizzativa ordinaria attraverso uno strumento (l'autorizzazione generale) che permette, comunque, di condizionare l'esercizio degli stabilimenti a precisi valori limite e condizioni

## Impianti e attività in deroga (art. 272 comma 2)

L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali e' soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269.

L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali e' ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse.

In stabilimenti dotati di autorizzazioni generali e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali.

## Impianti e attività in deroga (art. 272 comma 2)

In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione.

L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione.

# Impianti e attività in deroga (sostanze pericolose)

Le autorizzazioni generali non sono applicabili nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

# Impianti e attività in deroga (sostanze pericolose)

Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del Dlgs 152/2006, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

# Impianti e attività in deroga

Sono escluse dalla parte quinta le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.

Sono invece comprese le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro.

# Impianti e attività in deroga (art. 272)

Sono escluse dalla parte quinta le valvole di sicurezza, i dischi di rottura ed altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione.

Sono invece compresi gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento.



# Emissioni odorigene

La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271,

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, ...
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche ( $\text{ouE}/\text{m}^3$  o  $\text{ouE}/\text{s}$ ) ...

## Grandi impianti di combustione (art. 273)

9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, più impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze e' pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. L'autorità tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

# **Sanzioni (art. 279)**

Le modifiche riguardano l'incremento dell'entità delle ammende oggi previste per le violazioni e la trasformazione di alcune fattispecie penali in illeciti soggetti alla sanzione pecuniaria.

# Prospettive future

Prosecuzione attività di riordino ed integrazione dalle Parte Quinta con particolare priorità per :

- l'aggiornamento dell'allegato I parte II al decreto legislativo 152/2006, in relazione ai valori limite per le sostanze "pericolose" (cancerogene, mutagene etc);
- l'istruttoria tecnica volta alla predisposizione di apposite linee guida nazionali per la gestione delle emissioni odorigene degli impianti;
- l'aggiornamento dell'allegato X contenente l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo ai sensi del titolo I e II del decreto in oggetto.